

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1966

(41^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (1490-B) (D'iniziativa del senatore Levi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 453
455, 457, 458, 459, 460, 462, 463	
AUDISIO . . . 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463	
BANFI	458, 460, 462
CARUBIA	463
FORMA	462
LEVI	454, 455, 459, 460, 462, 463
MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	460, 461, 462, 463
TRABUCCHI	458, 459
VALLAURI	462
VERONESI	455, 457, 460, 461, 463
ZANNINI, relatore	454, 456, 459, 460, 462

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Carubia, Forma, Mammucari, Merlo-

ni, Molinari, Mongelli, Secci, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, la senatrice Giuntoli Graziuccia è sostituita dal senatore Vallauri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Levi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Malfatti.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (1490-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Levi: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento

delle attrezzature dei panifici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, che noi abbiamo approvato nella seduta del 15 dicembre 1965, ci ritorna dalla Camera con un nuovo titolo e con notevoli varianti nel testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNINI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che nella precedente discussione era presente, come oggi, il senatore Levi e credo che tutti ricordino il bellissimo articolo che egli ci lesse: evocava tutto un mondo passato, suggerendo un ritorno alla natura, insomma era tutto un inno alla vita quieta e semplice.

Il disegno di legge era stato da noi approvato con il titolo: « Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » e nel testo seguente: « I termini per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga sono prorogati al 31 dicembre 1967 ». Alla Camera è stato approvato un testo tutto diverso risultante dall'unificazione delle norme approvate dal Senato con un disegno di legge d'iniziativa governativa e uno di iniziativa di alcuni deputati.

La prima proroga si era resa necessaria perchè un'indagine effettuata dopo la scadenza dei termini per l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1956 accertò che ben 16.000 panifici non erano ancora stati trasformati. Successivamente si constatava che ancora 10.500 panifici dovevano essere trasformati e si concedeva un'ulteriore proroga. Si arriva così al 1965. Ma, ancora a quella data, 7.900 imprese non avevano ottemperato agli obblighi di legge.

Ora il testo approvato dalla Camera stabilisce, all'articolo 1, che i termini sono prorogati in questo modo: al 31 dicembre 1967 per i panifici situati in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1968 per i panifici situati in Comuni con popolazione da 5.001

a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1969 per i panifici situati in Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti; al 31 dicembre 1970 per i panifici situati in Comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Nel complesso, quindi, il nuovo testo, prendendo come base il disegno di legge del senatore Levi, forse lo completa, stabilendo delle proroghe ancora più lunghe, secondo una distinzione tra Comuni, che anche a me sembra opportuna.

Nell'articolo 2 si stabilisce inoltre che alla scadenza dei termini fissati nell'articolo 1, le imprese che non hanno adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge del 1956, non potranno più esercitare la loro attività.

Con l'articolo 3 si stabilisce infine che le facilitazioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature dei panifici.

Io sono favorevole al disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera, perchè esso contempera esigenze diverse e complesse, scaglionando i nuovi termini in modo tale da consentire, a tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto, di adeguare le proprie attrezzature di panificazione alle norme della legge del 1956. Credo che tale adeguamento risponda (nonostante il desiderio che si avrebbe di mangiare il pane profumato, cotto con la legna ardente) alle esigenze della vita moderna. Come in molti altri campi, anche qui il progresso tecnico impone dei sacrifici ed il legislatore non può non tener conto di questa realtà.

Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di confortare il mio parere con il loro voto o di fare presenti i motivi che possano giustificare l'eventuale presentazione di emendamenti, per risolvere problemi che mi siano sfuggiti.

LEVI. Debbo dire che non sono del tutto soddisfatto del testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, anzi ho pa-

recchie perplessità, e sarei molto felice di sentire l'opinione della Commissione.

Il disegno di legge che io avevo proposto era stato approvato dalla Commissione all'unanimità, anzi un po' più che all'unanimità, tanto è vero che si era astenuto il senatore Veronesi, con la motivazione che non gli pareva sufficiente una semplice proroga dei termini, ma riteneva necessaria una legge abrogativa o una regolamentazione definitiva. Quindi io ho considerato l'astensione del senatore Veronesi (e credo di non ingannarmi in questa mia opinione) come e più di un voto favorevole.

V E R O N E S I . Esatto.

L E V I . L'intento della Commissione, nell'approvare il mio testo, era di intervenire tempestivamente onde evitare che, data l'imminente scadenza dei termini della precedente proroga, si chiudessero i forni a legna. Ci si proponeva peraltro, una volta approvato il disegno di legge dalla Camera, di presentare, nei termini più brevi, un provvedimento che regolasse definitivamente la materia, concedendo libertà nel modo di panificare, nei limiti, naturalmente, e nell'osservanza delle norme sanitarie.

Ora, la Camera dei deputati ha modificato il mio testo, che fissava per tutti i panifici al 31 dicembre 1967 la proroga dei termini (anzi, io avevo proposto il 31 dicembre 1968, ma la Commissione ritenne di modificare tale data in quella del 31 dicembre 1967 avuto riguardo alla fine della legislatura e quindi al tempo necessario per presentare l'altro provvedimento) e ha stabilito una proroga differenziata, più o meno lunga, in rapporto al numero degli abitanti dei Comuni.

Io non posso che vedere con favore questa modifica, che migliora il testo da noi approvato, ma debbo dire che sono invece molto perplesso circa gli articoli 2 e 3. È sempre difficile rendersi conto di come si possano mettere insieme due cose contraddittorie.

Lo spirito con cui io avevo fatto la proposta, che la Commissione aveva approvato, era quello di stabilire immediatamente

una proroga (era l'ultima seduta prima della fine dell'anno), che ci avrebbe consentito di presentare successivamente un provvedimento che regolasse tutta la materia, abrogando quindi per lo meno quelle norme della legge del 1956 che riguardano certi divieti. Con gli articoli 2 e 3 del testo della Camera si ribadisce invece la validità di tali norme. A questo proposito ho qui uno schema di ordine del giorno firmato dal senatore Medici, il quale, non potendo essere presente, mi ha pregato di darvene lettura; esso è del seguente tenore: « La Commissione industria e commercio del Senato, convinta dell'utilità di mantenere in vita i forni a legna, approva per ragioni di opportunità il presente disegno di legge, ma si riserva di presentare una proposta di legge per assicurare ai cittadini il diritto di cuocere il pane anche con i mezzi tradizionali, e di farne mercato ».

Io sono esattamente su questa posizione. Non vedo la ragione per cui si debba stabilire per legge il metodo per cuocere il pane; sarebbe come se si volesse stabilire il metodo per dipingere un quadro o per fare un discorso parlamentare, sarebbe, insomma, un abuso di legislazione, dietro il quale probabilmente stanno interessi particolari!

Io non so ora se convenga approvare il testo della Camera, proponendoci però in modo esplicito di approntare, come suggerisce il senatore Medici, un altro provvedimento in materia, o se invece non convenga modificare il testo, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e contentandoci dell'articolo 1, che mi pare senz'altro accettabile.

P R E S I D E N T E . Se si dovessero approvare modifiche in questo senso, si avrebbero delle proroghe al 1967, al 1968, 1969 e 1970, secondo il numero degli abitanti dei Comuni, ma non sarebbe pregiudicato nulla circa la presentazione di un provvedimento che regoli in maniera diversa la materia.

V E R O N E S I . Vorrei cogliere l'occasione per chiarire al senatore Levi come

si è pervenuti al testo approvato dalla Camera.

Il 21 gennaio 1966, cioè dopo che noi avevamo approvato il disegno di legge, è stato presentato il provvedimento d'iniziativa del Governo, il n. 2954, con il titolo: « Scaglionamento dei termini per l'adeguamento tecnico dell'attrezzatura dei panifici ». Anche qui c'è da dire che il Governo poteva presentarlo prima, invece di lasciare che scadessero i termini della proroga precedente!

In fondo la Camera non ha fatto altro che ricalcare il disegno di legge governativo allungando la proroga. Vi era poi un altro disegno di legge, presentato da un gruppo di deputati, il n. 483. Esso, oltre a predisporre nuovi termini per la trasformazione dei panifici, si occupava anche della concessione di crediti per la trasformazione delle attrezzature tecniche. E questo spiega l'articolo 3 del testo pervenutoci dalla Camera, nel quale si fa appunto riferimento ai benefici della legge 31 luglio 1953.

Io direi che rimane fondamentale l'aspetto posto in luce dal senatore Levi, e cioè che con l'applicazione del disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera, nessun cittadino italiano, dopo il 1967, il 1968, il 1969 e il 1970, a seconda del numero degli abitanti dei Comuni, potrà più trovare sul mercato pane cotto in forni a legna.

Io sono, quindi, completamente favorevole alla presentazione di un emendamento per mantenere in vita i forni a legna, purchè il pane cotto in tali forni sia posto in vendita con un cartello (come avviene per altri prodotti) in cui è scritto: pane cotto con forno a legna. Ho la sensazione che se si accetterà questa impostazione, molti di coloro che si servono di forni elettrici, troveranno utile ed opportuno servirsi di un sussidiario forno a legna. È ben vero, infatti, che la cottura a legna, per un complesso di motivi, rende migliore il pane. Qui ripeterei quanto è stato detto nella precedente discussione, e cioè che mentre noi siamo ormai famosi nel mondo per la bontà della nostra pasta, siamo invece in grosso discredito per il pane! Non voglio dire che ciò

sia dovuto alla cottura elettrica. I motivi sono altri. Molto dipende dall'acqua, ha ragione il collega Trabucchi: il famoso pane ferrarese derivava le sue qualità anche dalle particolari caratteristiche delle acque sorgive ferraresi. Senonchè, l'acqua che si preleva dal pozzo artesiano ha dei contenuti di cloro tali che, se li andassimo ad esaminare con lo stesso rigore con cui, a fini igienici, impediamo ai forni a legna di sussistere, ci dovrebbero indurre a chiuderli. La presenza di forti contenuti di cloro e di altri sterilizzanti determina infatti delle anomalie nel pane.

ZANNINI, *relatore*. Anche la cottura a carbone o a legna.

AUDISIO. Vorrei che il rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi ponderassero attentamente la questione. Qui fino ad ora abbiamo camminato sulla via del compromesso. Però le parole che ha detto poco fa il senatore Veronesi devono farci pensare alla realtà nella quale viviamo. Una legge come questa per essere giusta deve tenere presenti due principi fondamentali: l'osservanza delle norme igieniche e l'interesse della collettività. Ora, quando noi avessimo a fianco della produzione di pane con forni elettrici la produzione, che attualmente ancora esiste, di pane con forni a legna (io, per grazia di Dio, mangio pane cotto con fuoco di legna e solo quello!), non andremmo contro questi due principi fondamentali.

Allora, perchè si deve fare una legge che proibisce di cuocere il pane nei forni a legna? Non si spiega; oppure ce lo spieghiamo troppo bene! Ma allora si entra in campo politico, e bisognerebbe avere il coraggio di dire come stanno le cose! Se rimaniamo nell'ambito tecnico, non abbiamo alcuna ragione di porre certi limitazioni. Lei, onorevole Sottosegretario, mi insegna che il pane cotto con i forni a legna è igienicamente più sicuro, più sano. Io ho visto come si cuoce il pane nei forni elettrici: si cerca di far presto; in dieci minuti l'infornata è pronta e il pane che viene fuori è abbrustolito in crosta e crudo dentro. E così giornal-

mente quintali di pane vengono sequestrati dai quei pochi, bravi agenti che si recano nei panifici ad effettuare i controlli, e vengono avviati ai giardini zoologici perchè non rispondono ai necessari requisiti di igiene. Questo avviene solo per il pane che esce dai forni elettrici; nei forni a legna, infatti, la temperatura massima non va mai oltre un certo limite.

Per queste ragioni, personalmente, signor Presidente, io sono contrario a qualsiasi norma che preveda l'abolizione dei forni a legna.

P R E S I D E N T E . Se il disegno di legge fosse emendato nel senso di lasciare questa valvola aperta, lei sarebbe d'accordo?

A U D I S I O . La mia intransigenza riguarda anche l'aspetto costituzionale della norma. I cittadini hanno o no diritto di fare delle scelte? Ora, quando con una legge si toglie al cittadino la possibilità di avere ciò che egli desidera (in questo caso il pane cotto con forni a legna) si va contro la Costituzione. Io credo che se il disegno di legge fosse approvato così com'è incontrerebbe un ostacolo da parte della Corte costituzionale.

Circa il merito, il relatore ha definito, molto prudentemente, opportuna la distinzione nella proroga. Io dimostrerò che non è così. Prendiamo le città e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Voi sapete che quasi tutti i Comuni in Italia hanno delle frazioni. Le frazioni dei nostri comuni, ad esempio, il Presidente lo sa, sono dei centri rurali. Ora, per queste frazioni a carattere prevalentemente rurale, se comprese in un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il termine scadrà il 31 dicembre 1967, mentre, magari quattro passi più lontano, noi troviamo un comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che godrà del beneficio della proroga fino al 1970. Faccio un esempio pratico; a Villa del Foro, che è una frazione di Alessandria, ed è più grande del comune di Oviglio, si domanderanno perchè non possono più avere il forno a legna dopo il

1967 quando basterà spostarsi di poco per trovarlo.

Insomma, approvando questa norma, noi faremmo qualcosa che è al di fuori dell'etica e, direi, della stessa legittimità giuridica per la quale vogliamo operare.

Se si è operato male nel passato, cerchiamo di fare meglio nel presente. Teniamo pur conto, senatore Zannini, che le esigenze della vita moderna comportano dei sacrifici, ma questi sacrifici cerchiamo di distribuirli equamente! Cioè mettiamo in condizione quella parte di popolazione che vuol continuare a mangiare del pane più sano, di farlo. Voi tutti sapete che il pane casareccio è ben diverso da quello industriale, perchè il pane industriale contiene degli additivi (io non sono un esperto, ma leggo i giornali come il collega Veronesi) che sembra provochino determinate alte razioni.

V E R O N E S I . La colpa, in fondo, è nostra, perchè vogliamo un pane che si mantenga fresco per due o tre giorni. E il pane buono non si conserva fresco per due o tre giorni!

A U D I S I O . Lei ha anticipato quello che io volevo dire. Voi sapete che una specialità di Torino erano i famosi grissini fatti con farina di grano, acqua, sale e lievito naturale; all'indomani quei grissini non erano più mangiabili. Oggi noi comperiamo i grissini torinesi a gennaio e il gennaio successivo sono ancora croccanti! Quale elemento misterioso è intervenuto nella confezione? L'additivo chimico, che distrugge la nostra salute. E noi vorremmo con una legge estendere certe possibilità di danno per la nostra salute? Dietro questo obbligo di trasformazione dei forni non possono esservi che gli interessi particolari di coloro che hanno le attrezzature di panificazione elettriche. La questione di fondo non è altro che questa! Non vi possono essere ragioni igieniche e di interesse nazionale!

Per questi motivi io proporrò un emendamento all'articolo 1 per portare i termini della proroga al 31 dicembre 1968, così

come aveva proposto inizialmente il senatore Levi, auspicando che per quel tempo venga elaborato un provvedimento che ristabilisca il necessario equilibrio in questo settore. Sarei favorevole senz'altro all'emendamento prospettato dal senatore Veronesi. Diciamo pure che il pane cotto con forni a legna sia messo in vendita con un cartello che lo contraddistingua, ma facciamo in modo che quel pane continui ad essere prodotto.

Conseguentemente alla prima modifica, io proporrò un emendamento soppressivo degli articoli 2 e 3. Nel caso in cui questi emendamenti fossero accolti, è chiaro che il titolo del disegno di legge dovrebbe tornare ad essere: « Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ».

B A N F I . Debbo dire che questa discussione non la capisco. Se il disegno di legge del senatore Levi è stato giustificato ed io ritengo che lo fosse, dalla necessità di prorogare dei termini, questi termini vanno prorogati, e con urgenza, dato che sono scaduti. Oggi c'è una situazione anormale. Se questo è lo scopo, a mio giudizio il testo in esame dal punto di vista tecnico è fatto in modo eccellente.

Ora, qui si è introdotto un discorso tutto diverso.

P R E S I D E N T E . Si era già fatto l'altra volta.

B A N F I . Ma adesso, con la disposizione a presentare degli emendamenti, si cambia tutto.

Io credo che vada chiarito che questo disegno di legge (è la mia opinione) sana delle situazioni anormali in atto. Che poi vada presentato un provvedimento che affronti i vari problemi connessi con la panificazione, eccetera, sono perfettamente d'accordo. Ma non è questa la sede per porre certe questioni. Anche in questo senso l'articolo 2 va benissimo così com'è. Io ritengo che una legge sia giusta anche quando è ben fatta dal punto di vista tecnico. A

me pare che se mancasse l'articolo 2 si creerebbero delle situazioni assai campate in aria da un punto di vista giuridico.

A U D I S I O . Ma non è vero. C'è già una legge in vigore.

B A N F I . Qui però si stabilisce una penalità per le inosservanze.

Secondo me si tratta di mettersi d'accordo sul tipo di discorso che si vuole fare: si vogliono prorogare dei termini e poi presentare un disegno di legge che regoli tutta la materia, oppure si vuole regolare la materia stessa in questa sede?

Personalmente io sono favorevole alla approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera. Sarei d'accordissimo inoltre di riunirci anche oggi stesso per elaborare un disegno di legge, che recasse magari la firma di tutti, da presentare la settimana ventura, per modificare le norme in questione.

T R A B U C C H I . Io sarei d'accordo con il collega Audisio di stabilire una proroga fino al 1968 come inizialmente era stato proposto, e manterrei l'articolo 3 del testo, che va bene, perchè concede dei benefici che sono comprensibilissimi.

Il disegno di legge va in ogni caso rimandato alla Camera, perchè questa distinzione tra comuni è assolutamente assurda. Pensiamo, per esempio, al Comune di Roma che è più grande della provincia di Milano. Non è possibile che una frazioncina debba essere equiparata al grosso Comune con oltre 20.000 abitanti, senza contare che potrebbe trattarsi di una di quelle frazioncine dove la corrente elettrica arriva con una tensione così bassa per cui dalla mezzanotte alla mattina non si può fare il pane. Forse vi ho già raccontato che, recatomi in una parrocchia del mio comune, ho visto che la Croce sopra la chiesa non era illuminata, ho domandato al parroco il perchè e questi mi ha risposto: si illumina dopo la mezzanotte, quando tutti spengono la luce.

Bisogna tener conto anche di queste situazioni. Non ci si può assolutamente ba-

sare su una suddivisione amministrativa e sul numero degli abitanti del Comune.

Certo, se volessimo affrontare in questo disegno di legge tutto ciò che riguarda la panificazione, ci troveremmo di fronte a molte complicazioni. C'è poi la questione del trasporto, che pure è abbastanza importante. Se si stabilisce che in un comune si potrà cuocere il pane con forni a legna fino al 1968, mentre in un altro soltanto fino al 1967, è evidente che il panificatore che opera con i forni a legna e quindi con costi minori e senza necessità di rilevanti capitali, potrà trasportare il suo prodotto nel vicino comune dove c'è il divieto e potrà trasportarlo liberamente. Una cosa del genere si verifica tutte le domeniche sul lago di Garda, dove il prefetto, che tiene molto al riposo festivo, impone che il giorno di festa si chiudano i negozi nella parte collinare, ma naturalmente consente che rimangano aperti quelli della zona sul lago; e dai negozi aperti sul lago arriva la merce in tutti i paesi e paesetti sulla collina. Bisognerebbe, quindi, cominciare a vigilare anche sul trasporto e stabilire le necessarie norme igieniche: per far presto si potrebbe collocare il pane in un qualsiasi sacco per trasportarlo nel paese vicino. Bisognerebbe, insomma, regolare queste cose e molte altre.

Dirò anche questo: molti anni fa ho visto come avviene la cottura del pane nel forno a legna. La ragione per cui il forno a legna non è tanto gradito, specialmente dove c'è una grande produzione, è dovuta al fatto che tra la prima e l'ultima cottura c'è una notevole differenza che poi si riflette anche sul peso (perchè conviene sempre vendere acqua piuttosto che pane) e, naturalmente, sul prezzo. C'è anche la questione delle forme: con il forno elettrico si possono trovare soluzioni diverse.

È opportuno, in definitiva, che ci contentiamo di fare quello per cui siamo sicuri di non far male, cioè la proroga al 1968, e l'articolo 3; non è possibile, invece, approvare, anche per motivi di coerenza formale giuridica, l'articolo 2. Infatti, nel primo comma, questo articolo dice: «Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici..., non

potranno più esercitare la loro attività». E nel secondo: «L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda, eccetera». E poi ancora: «Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza». Che vuol dire questo? Si revoca la licenza a colui che fa il pane senza il permesso?

L E V I . Uno che ha la licenza può esercitare.

T R A B U C C H I . Ma la licenza è legata al forno! Insomma l'articolo 2 andrebbe formulato diversamente. A questo punto io dico: contentiamoci degli articoli 1 e 3, poi studieremo a fondo il problema e presenteremo un altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'ampia discussione possa ritenersi conclusa. Il relatore vuole intervenire per una replica?

Z A N N I N I , relatore. Io avevo espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera; avevo detto che elementi che mi inducessero a proporre degli emendamenti non ne trovavo. Ora, qui si è aperta una discussione molto ampia: si è parlato di progresso tecnico, di igiene, di gusto, eccetera, ma non si è parlato dei lavoratori, e questo è strano. È strano cioè che non si tenga conto della fatica e del sacrificio che debbono sopportare coloro che cuociono il pane a legna e che devono impastare a mano, soprattutto se si pensa che i lavoratori in genere cercano di migliorare sempre più le loro condizioni di lavoro.

A U D I S I O . Permetta una domanda. Io non ho mai fatto il panettiere...

Z A N N I N I , relatore. Allora è andato a sentire il profumo del pane e non a vedere il lavoratore che sta lì ad impastare a torso nudo!

A U D I S I O . Non ho fatto la mia domanda. Vi è solo nella panificazione con forni a legna questa fatica del lavoratore

o anche nella panificazione con forni elettrici?

ZANNINI, *relatore*. Sono due cose molto diverse!

AUDISIO. Ma chi dice che la panificazione con forno a legna debba avvenire come ai tempi dei nostri nonni, con l'impasto a mano?

VERONESI. Abbiamo detto che presenteremo un altro disegno di legge.

ZANNINI, *relatore*. Ripeto: qui è stata portata un'infinità di argomenti. Io credo che vada tenuta presente anche la considerazione che il progresso porta inevitabilmente a cambiare i sistemi di lavoro. Ecco perchè il discorso del collega Banfi a me è sembrato veramente opportuno. Noi ci troviamo in questa situazione.

Bisogna riconoscere che le modifiche apportate al disegno di legge dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati non hanno mutato la sostanza dell'impostazione che era stata data al provvedimento dalla nostra Commissione. Questa è la ragione per la quale ritengo che il nuovo testo possa essere accolto onde non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento. Per quanto poi riguarda l'ordine del giorno Medici, se lo si intende prendere in considerazione, non ho motivo di oppormi.

PRESIDENTE. Ritengo necessario un attento esame dell'ordine del giorno, per vedere se è possibile predisporre una legge prima dei sei mesi o se invece è necessario attendere che tale termine sia decorso.

VERONESI. Ritengo valida la proposta che è stata avanzata di ripristinare il testo dell'articolo 1, di abrogare l'articolo 2 e di approvare, senza modificazioni, l'articolo 3, che ha una sua realtà economica e finanziaria. Il punto di vista espresso dal senatore Trabucchi è esatto! Ritorniamo all'articolo 1 del testo iniziale por-

tando il termine dal 31 dicembre 1967 al 31 dicembre 1968, sopprimiamo l'articolo 2, perchè abbiamo il riferimento al testo della legge del 1956 ed approviamo l'articolo 3. Oltre a questa proposta, la Commissione si impegna a presentare un disegno di legge a parte che, senza « svuotare » la legge per quanto riguarda le grosse città, contempli la possibilità di mantenere le attività a carattere artigianale

LEVI. Nel ringraziare il relatore per il suo intervento, vorrei far presente agli onorevoli colleghi che il mio spirito conservatore non mi impedisce di essere favorevole al progresso. Sono infatti convinto che la grande produzione di pane nelle grandi città richiede attrezzature moderne capaci di far fronte alle sempre crescenti esigenze. Tuttavia non posso ammettere che con la imposizione dei mezzi moderni vengano a vietarsi gli altri metodi di produzione. Per questa ragione ritengo necessario consentire la massima libertà in questo campo.

BANFI. Per la verità sarei favorevole alla proposta di tornare al testo originale con la proroga dei termini. L'articolo 2, effettivamente, e la ripetizione integrale dell'ultima parte dell'articolo 15 della legge del 1956 per cui lo ritengo superfluo.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non può che dichiararsi favorevole alle modifiche che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno apportare al testo del disegno di legge. In effetti, attraverso la proroga dei termini, si è cercato di sanare una situazione anomala che si è venuta delineando in questo settore della produzione. Infatti, allo stato attuale, i panificatori con forni a legna possono essere colpiti e perseguiti quali veri « clandestini ». Appare quindi urgente sanare una tale situazione. Il disegno di legge, così come è stato modificato dalla XII Commissione permanente della Camera, a mio avviso non lede in alcun modo la preoccupazione dei so-

stenitori della libertà di produrre il pane con i forni a legna.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 1, senatore Audisio, faccio presente che la progressione dei termini, che si è ritenuto di adottare, è quanto mai opportuna. Si evita infatti che l'imposizione di termini troppo ravvicinati pregiudichi la produzione e l'approvvigionamento del pane nei piccoli comuni, la cui popolazione usufruisce di un solo panificio. Nell'ipotesi infatti che il panificatore non provveda a modificare il proprio impianto nel termine stabilito, la revoca della licenza, che ne consegue verrebbe a privare la popolazione dell'alimento primo. Nella considerazione poi che tale ipotesi non possa verificarsi per le grandi città, le quali possono contare su più panifici, si sono stabiliti termini sempre più ristretti in proporzione al numero degli abitanti.

Bisogna riconoscere che l'ammodernamento degli impianti procede con singolare lentezza e che numerosissimi sono i forni che ancora devono adeguarsi alle disposizioni di legge. Tuttavia non è possibile pensare ad una trasformazione totale e rapida dal momento che la stessa industria italiana ha bisogno di tempo per soddisfare la domanda dei produttori relativa ai moderni macchinari.

Per quanto riguarda poi le preoccupazioni manifestate circa la soppressione dei forni a legna, mi sembra che approvando il disegno di legge, così come modificato dalla Camera, non si venga a pregiudicare per nulla la possibilità di una tale produzione. In effetti con la legge del 1956 si è cercato di dare una garanzia igienico-sanitaria attraverso l'introduzione coatta delle impastatrici meccaniche e dei forni elettrici. Con le successive leggi di proroga non si è pensato di impedire la panificazione a legna. D'altro canto anche rifacendoci al parere espresso dal Ministero della sanità, ci si accorge che una tale preoccupazione non ha ragione di esistere. Si afferma infatti in detto parere che: « Il Ministero, nel dichiararsi contrario in linea di massima ad ulteriori proroghe, in considerazione dei possibili inconvenienti igienici (causati dal riscaldamento diretto nelle camere di cottura dei forni bru-

ciatori a olio combustibile o a nafta) in caso di cattivo funzionamento o di non corretto impiego (deposito di residui incombusti) fa tuttavia presente che la dilazione, sia pure relativamente contenuta nel tempo, proposta da codesto Dicastero, non può essere favorevolmente condivisa ove non venga adeguatamente esaminato e risolto il problema del finanziamento per la trasformazione di che trattasi ». È evidente quindi che la sopravvivenza del pane prodotto con i forni a legna non è compromessa.

Faccio presente poi che è indispensabile approvare il disegno di legge in tutti i suoi articoli. Non si può infatti pensare di abrogare l'articolo 2 e questo perchè per spingere i panificatori a trasformare i propri impianti sono necessari due elementi: uno positivo, che è rappresentato dall'articolo 3 che prevede la possibilità del credito agevolato; l'altro negativo, che è rappresentato dalle sanzioni comminate appunto con l'articolo 2.

A U D I S I O . Se manteniamo in vita l'articolo 2 noi abbiamo la completa abolizione di ogni possibilità di produrre il pane con i forni a legna. Veniamo così a rendere inutili i nostri sforzi sempre tesi a mantenere in vita tale produzione.

Spostando i termini al 31 dicembre 1968 consentiamo alla Commissione di presentare un apposito disegno di legge che consente la sopravvivenza della produzione del pane con i forni a legna.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ripeto, sono del parere che si possa tranquillamente approvare il testo del disegno di legge così come modificato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti con tale provvedimento, mentre si viene a dare un incentivo alla trasformazione degli impianti, stabilendosi anche delle sanzioni, non si viene d'altro canto a pregiudicare la possibilità della produzione del pane con i forni a legna.

V E R O N E S I . Credo opportuno precisare la nostra posizione al rappresentante del Governo. La legge del 1956 tendeva ad eliminare gli inconvenienti igienici causati

dal riscaldamento diretto, con particolare riferimento alle grandi città dove la produzione del pane avveniva attraverso questi particolari processi. Ora sono del parere che, a questo riguardo, sarebbe opportuno vietare anche la produzione a gas del pane, proprio per combattere quei dannosi fenomeni di epatite che si manifestano per la presenza di residui nell'alimento primo.

M A L F A T T I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non credo sia giusto ed opportuno mettere sullo stesso piano i piccoli centri e le grandi città, sia pure spostando il termine al 31 dicembre 1968.

F O R M A. Credo si renda necessario un articolo, che dovrebbe essere accettato dal Governo, nel quale si stabilisca che i forni a legna sono estranei alle finalità del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Ritengo necessario riassumere i termini della discussione. Fino a questo momento sono state avanzate tre proposte: una prima proposta è quella del senatore Trabucchi, condivisa dal senatore Veronesi, tendente a sostituire l'articolo 1 con un altro articolo che estenda puramente e semplicemente i termini dal 1967 al 1968; una seconda proposta è quella dei senatori Trabucchi, Veronesi e Banfi di modificare l'articolo 1 ritornando al testo originario del senatore Levi; una terza proposta è quella avanzata dal senatore Veronesi tendente ad approvare il disegno di legge così com'è, con l'aggiunta però di un nuovo articolo il quale stabilisca che le norme del disegno di legge non si applicano ai forni per il pane con cottura a legna.

Oltre a queste tre proposte si offre un'altra strada per la soluzione del problema, quella, cioè, di approvare il disegno di legge così com'è, approvando contemporaneamente anche un ordine del giorno del tipo di quello presentato dal senatore Levi, tendente ad assicurare la presentazione di un nuovo disegno di legge in materia.

Ricordo alla Commissione che quest'ultima strada si presenta come la più logica e che di fronte all'approvazione del disegno

di legge il Governo è disposto ad accettare l'ordine del giorno, quale invito al Governo ad interessarsi della questione della produzione del pane con i forni a legna.

A U D I S I O. Sono disposto a ritirare l'emendamento e ad accettare il termine del 31 dicembre 1967 a condizione che l'ordine del giorno Levi venga trasformato in un articolo aggiuntivo in cui si affermi che la norma dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non si applica ai forni di pane con cottura a legna.

Z A N N I N I, *relatore*. Ritengo necessario sentire a questo riguardo la Commissione igiene e sanità.

L E V I. Credo che accettando l'articolo aggiuntivo che ci viene proposto si risolva il problema. Penserei però di modificare tale articolo nella seguente maniera:

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non si applicano ai forni di pane con cottura a legna ed a tutti i metodi tradizionali di panificazione a legna, la cui produzione e commercio è del tutto libera e soggetta semplicemente alle norme sanitarie ».

V A L L A U R I. Faccio presente che accettando le scadenze così come sono presentate nel testo del disegno di legge, si vengono ad eludere le preoccupazioni manifestate dal Ministero della sanità, perchè in pratica le trasformazioni (specie quelle dei forni a gas) si rimandano fino al 1970. A mio avviso non si dovrebbe tener conto del numero degli abitanti, bensì del tipo di produzione che viene usato.

B A N F I. Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge e di nominare un Comitato ristretto che elabori un nuovo testo. Condivido la proposta avanzata dai senatori Audisio e Veronesi, ma ritengo necessario rinviare di qualche giorno la soluzione del problema onde approfondirne seriamente ogni aspetto e poter formulare un testo che ci trovi tutti concordi.

M A L F A T T I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con-

cordo sull'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge onde approfondire la questione. Ritengo necessario che il Ministero della sanità ed il Ministero della industria esaminino la materia in ogni dettaglio. Faccio però presente che la propensione a salvaguardare la produzione del pane con i forni a legna non può portarci ad esaminare una legge che sia un disincentivo alla trasformazione dei sistemi di panificazione nei piccoli centri, trasformazione che può andare a discapito di alcuni, ma va indubbiamente a vantaggio dei consumatori.

A U D I S I O . C'è una proposta di legge che tende a modificare il sistema della panificazione e pastificazione.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ho parlato di perplessità perchè ricordavo appunto che esiste questa proposta. E mi domando come tale proposta ci possa garantire da questo pericolo. C'è poi l'altro pericolo, cui si è riferito il senatore Zannini, di carattere sociale. Qui non si tratta di fare della demagogia; si tratta di un problema obiettivo. Forse gli errori e gli equivoci nascono dal fatto che ci si immagina che il pane fatto in casa sia quello fatto dai contadini. Io credo che dobbiamo pensare a qualcosa di un po' diverso, e cioè: pane fatto dai panificatori anche nei grossi borghi rurali.

C A R U B I A . Si tratta di imprese a carattere artigianale: con due o tre dipendenti al massimo.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Se nel Mezzogiorno esistono grossi centri rurali di 15 mila, 20 mila persone, si può immaginare che esistano dei forni a legna per 15, 20 mila persone?

V E R O N E S I . Insomma, questo è un caso analogo a quello della pasta: ci sono le tagliatelle Baiilla, ma la gente ama andare nei ristoranti dove vede fare a mano le tagliatelle.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Ho detto che c'è un equivoco nella discussione che stiamo facendo: le tagliatelle fatte a mano si pagano molto di più di quelle fatte a macchina. Noi in effetti vorremmo garantire — e giustamente — la continuazione di una produzione di altissima qualità, che è logicamente una produzione costosa. Ma possiamo noi conservare questo tipo di alimentazione di altissimo prezzo che, come tale, non può essere gradita ai meno abbienti? Cioè per conservare questo importante aspetto della civiltà contadina noi potremmo involontariamente arrestare il progresso in questo campo.

V E R O N E S I . Questo non si verificherà. I piccoli forni si avvieranno dalla campagna in città.

L E V I . Questo pericolo non c'è.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Riassumendo il mio pensiero, io sono favorevole all'accettazione di questo articolo aggiuntivo; sono altresì favorevole, in linea di massima, al rinvio chiesto dal senatore Banfi per cercare di comprendere nel nuovo testo tutti gli aspetti del problema, o quanto meno, per apportarvi tutte le necessarie precisazioni.

P R E S I D E N T E . Mi pare che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di un rinvio della discussione e di nominare una piccola Sottocommissione, che potrebbe essere composta dei senatori Audisio, Levi, Veronesi e Zannini, per esaminare più attentamente il testo anche alla luce della discussione svoltasi.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari